



# SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini

## ACCORDO VIDEOSORVEGLIANZA

**SEDE CENTRALE – Via Coriano 38 - “COLOSSEO”**

*Documento sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, dell'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, dell'Area del Comparto e la RSU*

SEM  
ALC  
140  
Pol. 152  
M-ME  
SE  
ACTEC  
NU  
DIT  
DACS  
SEG.  
SNG DA  
SA GDS

Per Competenza
Risorse Umane
Per conoscenza
Personale Dir. Tecn. P. Pers. Dir. Assistenti

Leg. 104  
Attività Tecnica  
Nucleo valutazione  
Dir. Inf. e Tecnica  
P. 100.000  
S. 100.000

DA  
DS

AZIENDA U.S.L. RIMINI

30 GEN 2012

00100 Y2

Prot. Cen. ....  
Class. ....

IMAGING

Gennaio 2012

Il giorno 23/ gennaio /2012 i rappresentanti dell'Ente, delle Organizzazioni Sindacali del personale dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, dell'Area SPTA, dell'Area del Comparto e la RSU hanno convenuto sulla necessità di dover procedere all'installazione del sistema di videosorveglianza presso la Sede Centrale di Via Coriano 38, cosiddetta "Colosseo", così come descritto e rappresentato nei documenti in allegato (planimetrie dei luoghi e lista con indicazione delle caratteristiche del sistema e della legittimazione), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che si sottoscrivono per accettazione.

Richiamati:

- Il D.lgs 196/2003 ed in particolare gli artt.li 114 e 171;
- l'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 "Statuto dei lavoratori";
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 08 aprile 2010 in tema di videosorveglianza;
- Raccomandazione del Ministero della Salute del 08.11.2007 sulla Prevenzione degli Atti di violenza a danno degli Operatori Sanitari;

Premesso che:

- l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza, rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 4 della legge 300/1970, sono ammessi solo per esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza del lavoro ed in ogni caso le telecamere non dovranno essere posizionate in modo da inquadrare postazioni fisse di lavoro;
- l'azienda si dota di un sistema di videosorveglianza per specifiche esigenze di tutela della sicurezza degli operatori aziendali, di tutela del patrimonio aziendale contro il rischio di atti vandalici specificamente indicate nella documentazione allegata;
- il sistema di videosorveglianza non è finalizzato al controllo a distanza dei lavoratori, vietato espressamente dal legislatore, ma preso atto che dall'installazione delle apparecchiature potrebbe derivare anche un controllo, seppur indiretto, dell'attività dei lavoratori, saranno installati appositi cartelli segnaletici d'informativa relativa all'area videosorvegliata come da modello previsto dal Garante per la protezione dei dati personali;
- I lavoratori, oltre ad essere informati circa presenza e modalità d'uso dell'impianto, dovranno ricevere l'informativa di cui all'art 13 del D.Lgs 196/2003, tramite cedolino stipendiale;

LE PARTI CONVENGONO CHE:

1. l'azienda procede all'installazione dell'impianto di videosorveglianza, con le caratteristiche descritte nelle relazioni tecniche e per le finalità, modalità e ubicazione delle apparecchiature indicate nella lista di controllo e nelle planimetrie in allegato al presente accordo, costituendone parte integrante e sostanziale;
2. le telecamere non riprendano luoghi riservati esclusivamente ai dipendenti (spogliatoi, servizi, luoghi di ristoro...);
3. le immagini, eventualmente acquisite mediante videoregistrazione, siano salvate su disco fisso e non siano in alcun modo diffuse all'esterno;
4. le apparecchiature impiegate per la registrazione siano custodite in stanza o in armadio chiusi a chiave, soggetti ad accesso controllato;

5. l'accesso alle immagini videoregistrate avvenga, di norma, in contraddittorio tra rappresentante dell'azienda e rappresentante dei lavoratori designato per la sede "Colosseo" dotati di credenziali di autenticazione, e con doppio codice di accesso (c.d. Password) che devono essere conservate e mantenute segrete;
6. I codici di accesso del Responsabile della videosorveglianza designato, per la sede Colosseo nel Direttore dell'UO Logistica e Servizi di Supporto ed il codice di accesso in possesso del rappresentante dei lavoratori dovranno essere chiusi in busta sigillata e controfirmata da entrambe le parti. Il plico sarà conservato a cura del Direttore dell'UO Logistica e Servizi di Supporto;
7. Sarà istituito un "Registro degli interventi" a cura e sotto la diretta responsabilità del Direttore dell'U.O. Attività Tecniche che provvede alla compilazione, custodia, archiviazione. Il Registro sarà composto con fogli legati e numerati progressivamente, nel quale andranno annotati tutti gli interventi di modifica, manutenzione ordinaria e/o straordinaria all'impianto di registrazione e ripresa video, il giorno, l'ora, il motivo dell'eventuale visione/estrazione delle immagini registrate. Le annotazioni nel registro dovranno essere controfirmate dal Rappresentante dei lavoratori e dal Responsabile della videosorveglianza. In caso di assenza/impedimento del rappresentante dei lavoratori, il Responsabile della videosorveglianza, per il Colosseo, in caso di necessità, potrà visionare autonomamente le immagini dopo avere informato telefonicamente e con altro mezzo idoneo, il rappresentante stesso. In caso di assenza del Responsabile della videosorveglianza del Colosseo lo stesso sarà sostituito dal proprio facente funzioni.
8. Le operazioni di accesso al sistema suddetto, relativa programmazione, presa visione e duplicazione delle registrazioni che potrà essere fatta solo su indicazione dell'Autorità Giudiziaria dovrà avvenire alla presenza del rappresentante dei lavoratori e del Responsabile della videosorveglianza come sopra individuato. Anche ove necessario per finalità aziendali (connesse alla tutela del patrimonio, alla tutela della salute e alla verifica di autori di danneggiamenti o atti vandalici) o per scopo di verifica del corretto funzionamento, l'accesso al sistema e la conseguente visione delle immagine registrate deve avvenire alla presenza del rappresentante dei lavoratori, come predetto. Solo per casi di particolare e straordinaria urgenza o necessità potrà essere aperta in assenza del Rappresentante dei Lavoratori la busta sigillata contenente i codici di accesso. I motivi dell'apertura dovranno essere verbalizzati nel registro di cui al punto 7.
9. il sistema funziona nell'arco delle 24 ore , sette giorni su sette senza alcuna interruzione in modalità di videosorveglianza o videoregistrazione in dipendenza dagli orari, come dettagliato nella documentazione allegata.
10. Nel caso di videoregistrazione, le relative registrazioni sono conservate per 24 ore, salvo quelle effettuate nei giorni di chiusura per festività dei locali soggetti a videoregistrazione, per cui è previsto un termine di conservazione più lungo al fine di consentire di visionare le immagini riprese, nel caso di necessità e indispensabilità;
11. E' escluso qualsiasi collegamento tra gli impianti di videosorveglianza e videocontrollo e la rete internet;
12. E' vietata ogni registrazione audio;

13. il sistema oggetto di installazione elimina in automatico le immagini registrate mediante sovrascrittura e che comunque la violazione del termine di conservazione delle immagini comporta l'inutilizzabilità delle stesse in particolar modo per finalità disciplinari;
14. l' informativa estesa è resa disponibile sul sito aziendale e tramite modulistica affissa in spazi aziendali e/o prossimità delle zone soggette a videosorveglianza e verrà comunque anche comunicata tramite cedolino stipendiale dei dipendenti;
15. ai fini della tutela dei lavoratori, le telecamere non sono posizionate e/o predisposte per riprendere le zone sensibili rispetto al controllo dei lavoratori (es. marcatempo);
16. ogni aspetto tecnico e di conformità logistica e regolamentare sugli impianti eventualmente modificati o di nuova installazione, sarà sottoposto dal Responsabile della videosorveglianza alla competente Commissione Aziendale per la Videosorveglianza istituita con Deliberazione del direttore Generale n. 663 del 2011;
17. la citata Commissione, nel momento in cui fosse necessario procedere a disinstallazione o cambio di inquadratura dell'impianto nei luoghi di cui alla documentazione allegata, su richiesta del responsabile di U.O., acquisito il parere del Direttore dell'U.O. Logistica e Servizi di Supporto, dovrà inviare alla RSU ed alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo un documento che descriva gli interventi richiesti e le relative motivazioni. Decorso 20 giorni senza che siano pervenute alla Commissione medesima osservazioni scritte in merito, si riterranno ratificate e autorizzate dalle parti le modifiche e ne verrà data informativa al Direttore dell'U.O. Logistica e Servizi di Supporto;
18. Nel caso invece di nuove installazioni, fermo restando il vaglio preventivo della Commissione Aziendale preposta , su istanza del Responsabile della Videosorveglianza per il Colosseo, dovrà procedersi ad nuovo Accordo ad hoc, come da art. 4 della L.300 del 1970;
19. si individua il rappresentante dei lavoratori che potrà visionare le immagini registrate nella persona del Presidente della RSU, il cui accesso, su motivata richiesta, sarà mirato , esclusivamente, alla verifica del rispetto della Legge 300/70;
20. il Direttore dell'U.O. Logistica e Servizi di Supporto è Responsabile della videosorveglianza e videocontrollo e del trattamento dei dati effettuato mediante videosorveglianza e videocontrollo nell'ambito della sede di sua competenza.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo si rimanda alla normativa vigente ed al Regolamento Aziendale (Delibera 470 del 2010)
--

Allegati:

- 1) relazioni tecniche;
- 2) planimetrie luoghi di installazione sistema di videosorveglianza;
- 3) lista di controllo apparecchiature installate.

Letto e sottoscritto.

**Per l'Azienda USL di Rimini**

Direttore Sanitario, Saverio Lovecchio

Direttore Amministrativo, Paola Lombardini

Direttore U.O. Amministrazione del Personale, Stefania Pierigè

~~DIRETTORE DIREZIONE INFERTILITÀ STERILITÀ E TECNICA~~ ANTONIETTA SANTOLINO

**Per le Organizzazioni Sindacali Area Dirigenza Medica e Veterinaria**

~~ANSAO ASS. RED~~

ANPO

FUM

AAROI

CIRCO

**Per le Organizzazioni Sindacali dell'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa**

~~CIDA S. MARIS~~

Suabi-SIS

FASSIN. AUP

**Per la Rappresentanza Sindacale Unitaria**

**Per le OO.SS. Area Comparto Sanità**

Rimini, lì 23/01/2012

CHECK LIST SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

SEDE DI VIA CORIANO,38 RIMINI "COLOSSEO"

Area (vedere planimetria)	Finalità videosorveglianza	Numero telecamere	Tipologia impianto	Durata conservazione registrazioni
Sede di Via Coriano, 38 Rimini "COLOSSEO"	<input checked="" type="checkbox"/> incolumità operatori <input checked="" type="checkbox"/> incolumità persone <input type="checkbox"/> tutela salute <input checked="" type="checkbox"/> tutela patrimonio aziendale <input checked="" type="checkbox"/> atti vandalici <input type="checkbox"/> altro	n. 16 videoregistrazione	<input checked="" type="checkbox"/> videosorveglianza <input type="checkbox"/> videocitofono <input checked="" type="checkbox"/> videoregistrazione	Solo video sorveglianza durante la giornata e video registrazione dalle ore 19.00 alle 06.30 giorni feriali e nei giorni prefestivi dalle ore 14.00, nei festivi tutte le 24 ore

AZIENDA U.S.M. - RIMINI  
IL RESPONSABILE  
DELL'U.O. LOGISTICA E  
SERVIZIO SUPPORTO  
Dr. Stella BOSSOLI